

LODI ARBITRALI Roma - Lodo 18/02/2010 n. 21/2010
d.lgs 163/06 Articoli 133, 2 - Codici 133.1, 2.1

Il Collegio ritiene che ciascuno dei periodi di sospensione, di per sé, idonei a legittimare la richiesta di ripianamento degli eventuali danni subiti dall'Impresa, dal momento che il loro protrarsi è senz'altro da imputare a responsabilità dell'Azienda committente per le ragioni che seguono. Quando le proroghe risultano essere state concesse per avere la Stazione appaltante riconosciuto giustificato il ritardo dell'impresa nell'esecuzione delle lavorazioni a motivo degli impedimenti che la stessa ha incontrato nel corso dell'appalto; impedimenti che, proprio perché direttamente riconducibili a fatti e responsabilità dell'Azienda, impongono a quest'ultima non soltanto l'onere della loro rimozione, ma anche quello di assegnare un termine aggiuntivo che consenta all'Impresa di recuperare il tempo inutilmente decorso a causa della loro presenza. D'altra parte, è indubbio che solo una richiesta motivata da fatti non riconducibili all'Impresa può legittimare la richiesta di concessione della proroga; viceversa, l'Amministrazione ha l'obbligo di disattenderla e di applicare la penale per l'eventuale ritardo. Chiamata a pronunciarsi sul punto, ripetutamente la giurisprudenza arbitrale ha affermato il principio per il quale "in caso di prolungamento del termine contrattuale di durata dei lavori, la concessione di proroghe, senza applicazione di penale, dietro richiesta dell'appaltatore, comporta il riconoscimento da parte del Committente di cause giustificatrici del ritardo; pertanto, in tal caso, deve considerarsi acquisita la riferibilità del ritardo a cause non imputabili all'Impresa, con conseguente diritto di questa al compenso per i maggiori oneri incontrati" (Lodo 3.2.1998 n. 8, in Arch. Giur. OO.PP. 2000, pag. 19; in terminis, anche, Lodo 28.10.1982 n. 68, in Arch. Giur. OO.PP. 1983, pag. 102; Lodo 27.3.1993 n. 26, in Arch. Giur. OO.PP. 1994, pag. 611). Né, per escludere la risarcibilità dei danni causati dal prolungamento del vincolo contrattuale determinato dalle proroghe concesse, appare fondata l'argomentazione difensiva secondo cui l'Impresa avrebbe rinunciato, per i suddetti titoli, ad eventuali indennizzi.